

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N 446)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori VEDOVATO, FRACASSI, DAL FALCO, ATTAGUILE,
SANTI e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1972

Integrazione agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per
consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani
all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'esercizio all'estero del diritto di voto investe anzitutto questioni di ordine costituzionale, che si sono affrontate nel momento in cui ci si è accinti a formulare un disegno di legge, per dare ai nostri connazionali all'estero la concreta possibilità di esercitare i diritti politici. L'articolo 48 della Costituzione stabilisce: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Il primo comma di questo articolo garantisce il diritto di voto a tutti i cittadini, indipendentemente dalla circostanza che essi siano residenti in Italia o all'estero. Nè la residenza all'estero comporta, per le leggi vigenti, la perdita del diritto di voto giacchè, anche se alla cancellazione anagrafica dai registri della popolazione residente consegue la cancellazione dalle liste elettorali dopo sei anni, il cittadino può in ogni mo-

mento chiedere di continuare ad essere iscritto o di venire reinscritto. Il problema si pone dunque solo nel senso della possibilità di esercitare tale diritto non nel territorio dello Stato ma all'estero. A questo riguardo, la Costituzione non prevede l'ipotesi di esercizio all'estero del diritto di voto. Dagli atti dell'Assemblea costituente risulta che l'onorevole Piemonte presentò il seguente emendamento al secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione: « Dopo la parola "segreto", aggiungere: "ed è esercitato anche dal cittadino all'estero" ». Questo emendamento venne respinto, ma non per ragioni di merito, tanto è vero che l'onorevole Ruini non esitò a dichiarare: « Come Presidente della *Commissione dei 75*, posso assicurare che il voto agli italiani all'estero è conforme allo spirito e al proposito della Costituzione », bensì perchè ci si trovò di fronte a due ostacoli: da un lato, quello di garantire che il voto all'estero fosse esercitato nel pieno rispetto dei principi costituzionali che erano stati fissati; dall'altro, quello di potere assicurare a tutti i cittadini all'estero l'esercizio di tale diritto, stan-

te il divieto posto da alcuni Stati agli stranieri di partecipare, sui rispettivi territori, a consultazioni elettorali indette nel Paese di origine. Quindi l'articolo 48 della Costituzione se non prevede l'esercizio all'estero del diritto di voto, non lo esclude laddove possa essere esercitato da tutti i cittadini all'estero e nel rispetto dei principi costituzionali. Si tratta perciò di assicurare ai cittadini all'estero l'esercizio di un voto libero, segreto, individuale e non diverso nella sua natura e nei suoi effetti dal voto espresso dai cittadini nello Stato.

Per quanto possibile, si è cercato di raggiungere questo fine con un disegno di legge ordinaria, il quale prevede che gli italiani all'estero possono esercitare il diritto di voto « per corrispondenza », recandosi ad esprimerlo presso gli uffici consolari a ciò designati, in modo da consentire un accertamento circa il rispetto dei principi costituzionali. Ma resta il divieto che alcuni Stati possono opporre anche a questa forma di esercizio del diritto di voto, e ciò impone un procedimento di revisione costituzionale, peraltro richiesto anche dalle modalità con cui si intende assicurare ai cittadini residenti stabilmente all'estero, una rappresentanza diretta nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica, integrando il numero dei componenti delle due Assemblee. Il disegno di legge costituzionale che si ha l'onore di sottoporre alla vostra cortese attenzione, tende ad introdurre delle disposizioni integrative agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, per consentire a tutti i cittadini all'estero di esercitare il diritto di voto e per dare una propria rappresentanza in Parlamento alla collettività italiana residente all'estero.

Riguardo al secondo comma dell'articolo 48, si suggerisce di considerare ugualmente valido il voto espresso « per corrispondenza » dagli elettori all'estero, anche ove non sia consentita la possibilità di accertare che esso venga espresso in modo « personale » e « segreto ». Si tratta di una limitata rinuncia, mitigata da una « dichiarazione sull'onore » da parte dell'elettore, a questi due principi costituzionali, peraltro

già accolta dalla vigente legislazione elettorale, sia pure per i soli casi in cui l'elettore è affetto da menomazioni fisiche che impediscono l'esercizio personale e segreto del diritto di voto.

Riguardo all'articolo 56, che al secondo comma fissa in 630 il numero dei deputati e al quarto comma stabilisce che i seggi vengono ripartiti tra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione, si fa rilevare che la difficoltà di accertare e tenere aggiornata la consistenza numerica della collettività italiana all'estero, anche a seguito dell'abolizione del registro consolare (decreto del Presidente della Repubblica, 5 gennaio 1967, n. 200), suggerisce di assicurare la sua rappresentanza alla Camera non già in proporzione al numero dei cittadini residenti stabilmente all'estero, bensì in proporzione al numero di coloro che sono iscritti o si iscriveranno nelle liste elettorali. Perciò si propone che, oltre ai 630 deputati previsti nel secondo comma di detto articolo, la Camera comprenda un numero di deputati eletti nel collegio unico nazionale dai cittadini italiani residenti all'estero in ragione di 1 ogni 200 mila elettori. Dal prospetto qui allegato, che reca le valutazioni più recenti del Ministero degli affari esteri sulla consistenza numerica della collettività italiana all'estero, è possibile prevedere che il numero degli elettori si aggirerà intorno alla metà del totale dei cittadini italiani residenti all'estero, valutato in 5.113.026. Il numero dei deputati che potrebbero essere eletti non supererebbe quindi le quattordici unità.

Riguardo all'articolo 57, che ai primi due commi stabilisce che il Senato della Repubblica è eletto a base regionale e fissa a 315 il numero dei senatori elettivi, si fa presente che la consistenza numerica della collettività italiana all'estero può ben essere equiparata a quella di una regione, cui dovrebbero essere attribuiti un numero di senatori non inferiore a 7, a norma del terzo comma di detto articolo. Si propone perciò che oltre ai 315 senatori previsti nel secondo comma dell'articolo 57, il Senato della Repubblica comprenda altri 7 senatori eletti nel Collegio unico dai cittadini italiani resi-

denti all'estero, in ragione di due per i Paesi dell'America Latina, uno per i Paesi del Nord-America, tre per i Paesi dell'Europa ed uno per i Paesi dell'Africa-Asia e Oceania. Questa ripartizione è fatta in base alle valutazioni della consistenza numerica della collettività italiana in dette zone geografiche, come risulta dal prospetto allegato. Tutte le circoscrizioni consolari saranno quindi raggruppate nei seguenti sette collegi senatoriali:

I collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti in Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay;

II collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti in Brasile, Colombia, Equatore, Perù, Venezuela, Guayana e nei Paesi dell'America centrale;

III collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti negli Stati Uniti d'America e in Canada;

IV collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti in Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca;

V collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti in Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Malta e Monaco;

VI collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti in Germania, Austria, Liechtenstein e nei Paesi dell'Europa orientale e balcanica;

VII collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti nei Paesi dell'Africa, Asia e Oceania.

L'approvazione di questo disegno di legge costituisce la premessa necessaria per avviare a soluzione un problema che da troppi anni si trascina nelle aule parlamentari, sollevando all'esterno aspettative che non possono restare ancora deluse.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

CONSISTENZA DELLE COLLETTIVITÀ ITALIANE ALL'ESTERO (*)

I) AMERICA LATINA

Antille e Guayana olandese	85
Argentina	1.342.890
Circoscr. Cons. di Buenos Aires	425.000
Cordoba	154.000
Rosario	203.600
Bahia Blanca	72.000
La Plata	458.190
Mendoza	30.100
Bolivia	852
Brasile	300.754
Circoscr. Cons. di Rio de Janeiro	40.000
San Paolo	202.700
Curitiba	17.000
Porto Alegre	25.000
Belo Horizonte	11.000
Recife	4.300
Brasilia	754
Cile	24.885
Circoscr. Cons. di Santiago	11.684
Valparaiso	13.201
Colombia	8.810
Costa Rica	768
Cuba	286
Dominicana (Rep.)	423
El Salvador	310
Equatore	1.050
Giamaica	40
Guatemala	576
Guayana	20
Haiti	44
Honduras	176
Messico	4.649
Nicaragua	169
Panama	1.025
Paraguay	1.000
Perù	14.000
Trinidad e Tobago	14
Uruguay	34.000
Venezuela	210.103
Circoscr. Cons. di Caracas	175.103
Maracaibo	35.000
TOTALE	1.942.929

(*) Dati pervenuti al Ministero degli affari esteri nel 1970.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II) *NORD - AMERICA*

Canada		289.677
Circoscr. Cons. di	Ottawa	5.331
	Montreal	75.852
	Toronto	176.942
	Vancouver	31.552
Stati Uniti d'America		235.842
Circoscr. Cons. di	New York	130.548
	San Francisco	8.133
	Boston	19.260
	Chicago	17.864
	Filadelfia	27.725
	Los Angeles	6.591
	New Orleans	3.900
	Cleveland	8.693
	Denver	901
	Detroit	8.544
	Sant Louis	1.870
	Seattle	1.103
	Washington	710
	TOTALE	529.519

III) *EUROPA*

Albania		5
Austria		12.361
Circoscr. Cons. di	Vienna	4.146
	Innsbruck	5.500
	Klagenfurt	2.715
Belgio		267.370
Circoscr. Cons. di	Bruxelles	55.236
	Charleroi	136.000
	Anversa	4.100
	Liegi	72.034
Bulgaria		140
Cecoslovacchia		834
Danimarca		1.188
Finlandia		445
Francia		610.063
Circoscr. Cons. di	Parigi	133.552
	Bordeaux	9.797
	Lione	77.718
	Marsiglia	67.616
	Nizza	47.330
	Tolosa	35.914
	Bastia	21.296
	Chambery	31.148

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Circoscr. Cons. di	Grenoble	36.852
	Lilla	35.251
	Metz	81.151
	Mulhouse	32.438
Germania (Rep. Federale di)	568.957
Circoscr. Cons. di	Bonn	3.476
	Berlino	7.094
	Amburgo	20.535
	Colonia	145.595
	Francoforte	86.153
	Hannover	32.866
	Monaco	56.855
	Stoccarda	196.383
	Saarbrucken	20.000
Gibilterra		33
Gran Bretagna		213.300
Circoscr. Cons. di	Londra-Bedford	142.000
	Edimburgo-Glasgow	17.500
	Manchester	53.500
Grecia		3.006
Circoscr. Cons. di	Atene-Pireo	2.398
	Salonicco	388
	Patrasso	220
Irlanda		1.445
Islanda		6
Jugoslavia		2.963
Circoscr. Cons. di	Belgrado	510
	Zagabria	1.408
	Capodistria	1.045
Liechtenstein		707
Lussemburgo		40.345
Malta		560
Monaco		4.250
Norvegia		937
Paesi Bassi		28.110
Circoscr. Cons. di	Amsterdam	16.110
	Rotterdam	12.000
Polonia		357
Portogallo		2.366
Romania		167
San Marino		3.200
Spagna		15.033
Circoscr. Cons. di	Madrid	4.657
	Barcellona	7.626
	Bilbao	1.075
	Siviglia	1.178
	St. Cruz de Tenerife	228
	Las Palmas	235
	Centa	16

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Svezia	6.440
Svizzera	554.166
Circoscr. Cons. di Berna	54.598
Basilea	102.293
Zurigo	137.985
Ginevra	35.884
Losanna	67.908
Lugano	72.008
Coira	14.677
San Gallo	48.520
Neuchatel	20.293
Ungheria	450
URSS	1.180
	<hr/>
TOTALE	2.340.384

IV) AFRICA

Algeria	1.759
Alto Volta	52
Angola	193
Burundi	135
Camerun	250
Ciad	48
Congo (Rep. Dom.)	2.345
Congo (Rep. Pop.)	95
Costa d'Avorio	932
Dahomey	45
Etiopia	14.123
Circoscr. Cons. di Addis Abeba	8.261
Asmara	5.862
Gabon	59
Gambia	2
Ghana	537
Gibuti	170
Guinea	499
Guinea Portoghese	9
Kenia	3.051
Liberia	208
Malawi	200
Malgascia (Rep.)	500
Mali	29
Marocco	10.412
Circoscr. Cons. di Rabat	1.397
Casablanca	8.159
Tangeri	856
Mauritania	15
Mozambico	652
Niger	51
Nigeria	3.500

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica Araba di Libia	1.350
Circoscr. Cons. di Tripoli	250
Bengasi	1.100
Repubblica Araba d'Egitto	8.760
Circoscr. Cons. di Il Cairo	6.545
Alessandria	2.044
Porto Said	171
Repubblica Centro Africana	61
Rhodesia	2.647
Rwanda	40
Senegal	146
Sierra Leone	95
Somalia	1.962
Circoscr. Cons. di Mogadiscio	1.814
Chisimaio	148
Sud Africa	42.731
Circoscr. Cons. di Pretoria	2.449
Johannesburg	31.000
Capetown	6.559
Durban	2.723
Sudan	473
Swaziland	200
Tanzania	1.671
Togo	83
Tunisia	9.501
Uganda	800
Zambia	3.275
	113.666
TOTALE	

V) ASIA

Afghanistan	44
Arabia Saudita	918
Birmania	59
Cambogia	12
Cipro	145
Corea	72
Filippine	328
Giappone	697
Giordania	71
Hon Kong e Macao	435
India	975
Circoscr. Cons. di Nuova Delhi	72
Bombay	550
Calcutta	353
Indonesia	264
Iran	2.000
Iraq	95

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Israele	2.597
Circoscr. Cons. di Tel Aviv	2.008
Caifa	589
Kuwait	51
Laos	31
Libano	1.029
Malaysia	59
Pakistan	1.124
Repubblica Araba Siriana	323
Repubblica Popolare Cinese	18
Singapore	171
Sri Lanka	47
Taiwan	197
Thailandia	363
Turchia	4.725
Circoscr. Cons. di Istanbul	2.742
Smirne	953
Ankara	981
Vietnam	55
Yemen (Rep.)	56
Yemen (Rep. pop.)	48
	<hr/>
TOTALE	17.009

VI) OCEANIA

Australia	168.849
Circoscr. Cons. di Melbourne	57.446
Sidney	42.242
Brisbane	22.000
Adelaide	27.815
Perth	16.558
Hobart	882
Canberra	1.876
Nuova Zelanda	670
	<hr/>
TOTALE	169.519
	<hr/>
TOTALE GENERALE	5.113.026
	<hr/> <hr/>

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui gli Stati dove risiedono cittadini italiani non consentano la possibilità di accertare la personalità e la segretezza del voto, questo è ugualmente valido, se accompagnato da una « *dichiarazione sull'onore* » dell'elettore in cui assicuri il rispetto di detti principi ».

Art. 2.

All'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« Oltre al numero dei deputati stabilito nel secondo comma, la Camera comprende un numero di deputati eletti dai cittadini residenti all'estero in ragione di uno ogni 200 mila elettori ».

Art. 3.

All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:

« Ai fini di cui al primo comma, tutti gli elettori residenti all'estero costituiscono una circoscrizione parificata ad una regione.

Le circoscrizioni consolari sono raggruppate in sette collegi senatoriali così ripartiti: due per l'America Latina, uno per il Nord-America, tre per l'Europa ed uno per Africa, Asia e Oceania.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoventidue.